



# COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Provincia di Siracusa

*ORIGINALE*

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 9 DEL 18-06-2013 - Registro Generale n. 20**

**Ufficio proponente: SVILUPPO ECONOMICO**

**Oggetto: Ordinanza concernente la disciplina degli orari delle attività musicali negli esercizi pubblici dislocati nel territorio di Canicattini Bagni**

## IL SINDACO

**Premesso** che a Canicattini Bagni sono presenti numerosi esercizi pubblici che soprattutto durante il periodo estivo intrattengono il pubblico con attività musicale;

**Considerato** che occorre regolamentare l'attività di intrattenimento musicale degli esercizi pubblici per quanto attiene le emissioni acustiche e individuare con precisione date ed orari in cui è possibile utilizzare detti apparecchi musicali, procedendo ad una modulazione degli stessi affinché :

1. vengano tutelati gli interessi degli operatori del settore ;
2. non siano di disturbo ai residenti ed ai turisti alloggiati nelle zone in cui insistono gli esercizi pubblici che effettuano orario di apertura nelle ore notturne;
3. date ed orari siano il più possibile chiari al fine di renderne semplice il rispetto ed il controllo.

**Ritenuto** di prevedere:

1. a definire per gli esercizi pubblici date e orari di utilizzo degli impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, installati all'aperto o in locali al chiuso, se non completamente insonorizzate;
2. ad applicare apposite sanzioni in tutti i casi in cui vi sia accertata la violazione del contenuto del presente provvedimento, applicando le sanzioni di cui all'art. 25 del *Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo*, approvato con la deliberazione di C.C. n. 74 del 19\11\12”;

**Visti:**

TULPS;

legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447\95 e sue modifiche ed integrazioni;

art.6 c.1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;

D.Lgs n. 194, del 19\08\2005, pubblicato sulla GU n. 222, del 23\09\2005, che recepisce la direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale;

DPCM del 14\11\97 valori limiti degli ambienti abitativi imposti;

DPCM n. 215 del 16\04\99 disciplina delle emissioni sonore anche amplificate;

L. n. 689\81;

**Visto** il *Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo*, approvato con la deliberazione di C.C. n. 74 del 19\11\12;

## **ORDINA**

ai titolari di esercizi pubblici che intendono svolgere attività di intrattenimento musicale di rispettare le seguenti prescrizioni:

### **A. Disciplina orari e limiti emissioni sonore per l'attività musicale da svolgersi all'esterno degli esercizi interessati**

1. tutti i giorni dell'anno fino alle ore 24,00, su tutto il territorio del Comune di Canicattini Bagni,

dalle ore 20.00 alle 22.00	65dB (diurno)
dalle ore 22.00 alle ore 24.00	55dB (notturno)
2. sono concesse le seguenti **deroghe**:

**fino alle ore 02,00:**

tutti i sabato (notti fra venerdì e sabato),

Ordinanza SINDACO n.9 del 18-06-2013 COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

tutte le domeniche (notti fra sabato e domenica),

tutti i lunedì (notti fra domenica e lunedì),

tutte le giornate festive (notti fra il prefestivo e festivo) dell'anno.

sempre nel periodo compreso dall'1 luglio al 31 agosto,

tutto il periodo di Natale, dal 23 dicembre al 7 gennaio,

tutto il periodo di Carnevale, dal Venerdì (la notte fra il Giovedì grasso e il Venerdì) al Mercoledì delle ceneri (la notte fra il martedì e il mercoledì);

**fino alle ore 04,00:**

giorno 1 gennaio (Capodanno, notte fra il 31 dicembre e l'1 gennaio),

giorno 15 agosto (la notte di ferragosto, fra il 14 e il 15 agosto).

dalle ore 20.00 alle 22.00 65dB (diurno)

dalle ore 22.00 alle ore 04.00 55dB (notturno)

**B. Disciplina orari e limiti emissioni sonore per l'attività musicale da svolgersi all'interno degli esercizi interessati**

All'interno dei locali degli esercizi pubblici la disciplina delle emissioni sonore anche amplificate è dettata dal DPCM n. 215 del 16\04\99. I titolari che intendono effettuare musica all'interno devono essere in possesso di un documento revisionale di impatto acustico redatto da un tecnico iscritto all'albo regionale dei tecnici in acustica ambientale. Per evitare la diffusione sonora in ambiente esterno, le porte devono rimanere sempre chiuse. In ogni caso, la diffusione sonora all'interno di locali deve rispettare i valori limiti degli ambienti abitativi imposti dal DPCM del 14\11\97.

L'utilizzo di sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, non devono superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, di cui al D.P.C.M. n. 215/99.

**C. Tutela della quiete pubblica e privata**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice Penale, con riferimento ai rumori suscettibili di causare disturbo ad un numero indeterminato di persone sono vietate le emissioni sonore disturbanti .

In ogni caso è sempre vietata qualsivoglia attività di cui si parla tra le ore 13,30 e le ore 16,00 di ogni giorno dell'anno.

**D. Prescrizioni da rispettare**

I titolari di attività , per lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente provvedimento , dovranno provvedere a :

- 1) Presentare istanza di provvedimento al SUAP ai sensi degli artt. 21 e seguenti del *Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi di*

*divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo*, approvato con la deliberazione di C.C. n. 74 del 19\11\12;

- 2) Rispettare scrupolosamente le norme in materia di inquinamento acustico, rispettando i limiti di emissione previsti;
- 3) Controllare gli avventori ed il personale, al fine di contenere il rumore di tipo antropico e quello di origine diversa dalla diffusione sonora, nonché di redarguire ed eventualmente allontanare i clienti che arrecano disturbo presso il proprio locale, facendo intervenire, se il caso lo richiede, le forze dell'ordine;

#### **E. Misurazioni e controlli**

L'attività di controllo viene demandata al comando di Polizia Municipale per quanto di competenza.

#### **F. Sanzioni**

Le violazioni alle prescrizioni temporali e modali previste nella presente ordinanza sono punite da un minimo di € 150,00 ad un massimo di 900,00 ai sensi dell'art 25 del citato *Regolamento per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi equestri, dei parchi di divertimento e delle manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo*, approvato con la deliberazione di C.C. n. 74 del 19\11\12

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge n. 689\91

Nel caso di accertamento di violazioni saranno applicate le seguenti misure sanzionatorie accessorie:

- a) tre giorni di sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande a seguito di due violazioni accertate nell'arco dell'anno (12 mesi)
- b) sei giorni di sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande a seguito di tre violazioni accertate nell'arco dell'anno (12 mesi)
- c) chiusura dell'attività di somministrazione alimenti e bevande a seguito di oltre tre violazioni accertate nell'arco dell'anno (12 mesi)

#### **G. Disposizioni finali**

L'attività deve essere esercitata senza che i locali vengano trasformati in locali di pubblico spettacolo o di intrattenimento di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., né può dare luogo a ballo seppure occasionale, ma come semplice allietamento della clientela, senza aumenti di prezzo né biglietto di ingresso. Non devono essere ospitate manifestazioni che prevedano la partecipazione di singoli esecutori, complessi musicali di fama ed ampiamente pubblicizzati. In tali casi occasionali sarà necessario richiedere, almeno 15 giorni prima della manifestazione, l'intervento della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai fini della dichiarazione di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S..

Lo svolgersi di qualsiasi attività attinente la tipologia dell'esercizio sul suolo pubblico assentito allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell'esercizio, il quale ne risponde sotto il profilo penale ed amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Essa sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune di Canicattini Bagni, inserita nel sito ufficiale al seguente indirizzo: [www.comunedicanicattinibagni.sr.it](http://www.comunedicanicattinibagni.sr.it), onde assicurarne capillare diffusione. Altresì, sarà notificata al SUAP di Canicattini Bagni e alle Forze dell'Ordine ( PM ,CC) presenti nel territorio comunale, affinché possano tempestivamente predisporre le eventuali, opportune misure di prevenzione di propria competenza.

Sono abrogate tutte le ordinanze precedenti aventi pari oggetto e trattazione, nelle parti in contrasto con la presente.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e in alternativa al Capo dello Stato, entro 120 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

 Firmato

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

AMENTA PAOLO